

Studio Associato Trombetta Teruggia

In data 18 maggio 2016, tra CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL è stato firmato l'Accordo Interconfederale che rende applicabili nel settore industriale le previsioni della nuova disciplina dell'apprendistato duale. In particolare si definisce il trattamento retributivo, delegando alle intese collettive nazionali la definizione degli altri aspetti.

L'Accordo si applica al contratto di:

- apprendistato di primo tipo: ovvero l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione superiore;
- apprendistato di terzo tipo: ovvero l'apprendistato per l'alta formazione e ricerca.

I percorsi di formazione sono definiti dall'Istituzione e dal datore di lavoro in uno specifico protocollo, mentre il contenuto e la durata della formazione sono delineati nel Piano Formativo Individuale. Negli stessi, si ricomprende la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e quella relativa alle nozioni sul contratto di apprendistato (disciplina lavoristica di riferimento).

Per quanto inerente la retribuzione per le ore di formazione interna (svolta sul posto di lavoro) ed esterna (svolta presso l'istituzione formativa) rimane fermo quanto stabilito dal D.lgs 81/2015 e cioè:

- per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa (formazione esterna) il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;
- per le ore di formazione a carico del datore di lavoro (formazione interna) è riconosciuta all'apprendista una retribuzione al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.

Apprendista di primo tipo:

All'apprendista assunto con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione superiore va attribuito convenzionalmente un livello di inquadramento contrattuale coerente con il percorso formativo al fine di determinare la retribuzione di riferimento.

La retribuzione della prestazione di lavoro in azienda è stabilita come segue, in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento:

- 1 anno di apprendistato: retribuzione non inferiore al 45 % per il livello di inquadramento
- 2 anno di apprendistato: retribuzione non inferiore al 55 % per il livello di inquadramento
- 3 anno di apprendistato: retribuzione non inferiore al 65 % per il livello di inquadramento
- 4 anno di apprendistato: retribuzione non inferiore al 70 % per il livello di inquadramento

Apprendistato di terzo tipo:

Nel contratto di apprendistato per l'alta formazione e la ricerca, la retribuzione della prestazione di lavoro è definita con il sistema del "sottoinquadramento":

- Durata dell'apprendistato superiore a 12 mesi: nella prima metà del periodo di apprendistato: 2 livelli sotto quello di destinazione finale; nella seconda metà del periodo di apprendistato: 1 livello sotto quello di destinazione finale;

Studio Associato Trombetta Teruggia

- Durata dell'apprendistato pari o inferiore a 12 mesi: tutto il periodo dell'apprendistato: 1 livello sotto quello di destinazione finale.

In conclusione:

È sempre ammessa la possibilità del prolungamento del periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro di durata superiore a 30 giorni. Le Parti si danno atto che l'Accordo è cedevole rispetto ad eventuali regolamentazioni di contrattazione collettiva nazionale sulla medesima materia.

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE PER OGNI APPROFONDIMENTO IN MATERIA